



COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA
PROVINCIA DI POTENZA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

SERVIZIO LL.PP. - URBANISTICA - PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 28/06/2023

REGISTRO GENERALE N. 193 DEL 28/06/2023

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI.MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELLA CASA COMUNALE CENTRO DI COC.CUP:D66B19001940001.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- Visto il decreto Sindacale n. 6 del 21.03.2023, con il quale il Sindaco del Comune di Savoia di Lucania ha attribuito al Geom. Giulio Rocco Agoglia, dipendente di ruolo del Comune di Savoia di Lucania, inquadrato nella Categoria C1, quale Responsabile del Servizio dell'area tecnica D4 del Comune Savoia di Lucania, i poteri di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n.48, del 05.07.2022 esecutivo.
- Il finanziamento dell'intervento assegnato con DGR 191/22 e disposto dalla Regione Basilicata con DDR 24BB.2022/D.00381 del 15.09.2022, a valere sui fondi della delibera Cipess n. 79/21 assegnati alla Regione Basilicata, per il complessivo importo di **€ 587.869,00** per l'intervento di "Messa in sicurezza dell'edificio della casa comunale centro di COC".

DATO ATTO che il Rup per il presente intervento è il Geom. Giulio Rocco Agoglia, nominato con Determinazione n. 11 del 16.05.2023.

Assunte le proprie competenze.

PREMESSO CHE

- la richiesta di contributo, unitamente al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 43/20, venne trasferita alla Regione Basilicata con nota del 22.12.2020 n. 6214 e con nota datata 22.01.2021 n. 380.
- L'organo Regionale con nota data 29.04.2021 n. 84266, assunta in pari data al n. 2169 richiedeva la documentazione a supporto per la concessione del finanziamento la quale venne trasferita con nota datata 30.04.2021 n. 2175 e conseguentemente in data 10.05.2021 prot. n. 2344 quale integrazione alla nota del 30.4.2021 n. 2175.
- detto progetto ha conseguito il finanziamento dell'intervento a valere sulle risorse della delibera CIPE 79/21.
- la Regione Basilicata con DDR 24BB.2022/D.00381 del 15.09.2022 disponeva l'assegnazione del contributo, a valere sui fondi della delibera Cipess n. 79/21, per il complessivo importo di € 587.869,00 per l'intervento di "Messa in sicurezza dell'edificio della casa comunale centro di COC".
- il progetto esecutivo aggiornato, redatto dall' Ing. Michele Guercio, incaricato con Determinazione n. 5 del 18.01.2019, è stato riapprovato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 164 del 14.11.2022, esecutiva, per il complessivo importo di € 587.869,00, previa verifica del progetto, di cui all'art.26 del D. Lgs 50/16 smi, disposta dalla società EN3 Srl incaricata con Determinazione n. 134 del 07.10.2022.
- il progetto esecutivo aggiornato venne trasferito all'organo Regionale in data 12.12.2022 prot. n. 5890.
- per l'attuazione dell'intervento occorre procedere, preliminarmente, all'appalto dei lavori.
- la complessiva spesa per l'intervento di che trattasi trova allocazione sul bilancio Comunale al **Cap. 2038.14** per l'importo complessivo di **€ 587.869,00**.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01.06.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di pluriennale 2023/2025 e lo schema di bilancio di previsione anno 2023.

VISTO che il piano triennale dei LL.PP 2023/25 ed il piano biennale forniture e servizi 2023/24 è stato approvato con atto Consiliare n.07 del 01/06/2023, esecutivo.

VISTA

- la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 02.06.2023, esecutiva, di assegnazione delle risorse.
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 03.01.2022 di approvazione del PTPC.
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2019, esecutiva, di approvazione del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.28 del 27.11.2019, esecutivo, ed aggiornato seguito ad approvazione disposta con atto di Giunta Comunale n. 61/20.

DATO ATTO che sul supplemento ordinario 12/L alla G.U. del 31.3.2023 serie generale n. 77 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" con entrata in vigore dal 01/04/2023 con efficacia dal 01/07/2023 come riportato dall'art.229 comma 1 e 2.

ACCERTATO che per quanto riportato nell'art. 229 del D.L. 36/23 fino alla data del 30.06.2023, per le procedure in corso prima della data del 01.07.2023, continueranno ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 50/16 s.m.i..

VISTO l'art. 52, comma 1, punto 1.2, del D.L. 77/21 come modificato dalla Legge 108/21:

«, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»;

DATO ATTO che l'**investimento pubblico** non ricade nei casi di cui all'art. 52, comma 1, punto 1.2, del D.L. 77/21, di cui sopra, come modificato dalla Legge n. 108/21, pertanto la stazione appaltante Comune di Savoia di Lucania può procedere in forma autonoma.

VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

VISTO l'art.3 della Legge 241/90 s.m.i.

VISTA la delibera del Garante della privacy n. 17 del 19 aprile 2007 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali";

VISTA la delibera del Garante della privacy n. 23 del 14 giugno 2007 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, con il quale viene approvato il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», così come derogato dalla Legge n. 120 dell'11.09.2020 modificata dalla Legge n. 108/21.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 recante «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», per le parti rimaste in vigore nel periodo transitorio ai sensi degli articoli 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Decreto sblocca cantieri»);

VISTO l'art.1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 che prevede l'affidamento lavori, servizi e forniture a mezzo procedura negoziata senza bando, a condizione che la determinazione a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023 (Art. 1 comma 1 della Legge n. 120/20 come modificato dalla Legge n. 108/21).

CONSIDERATO CHE:

Il valore del contratto o servizio da conferire ricade nell'intervallo della soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 come modificata dalla Legge n. 108/21.

Si vuole procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di procedura negoziata senza bando la quale consente più speditezza e snellimento della procedura per raggiungere le sue finalità in tempi ridotti.

L'efficacia e l'efficienza di una pubblica amministrazione rinviene anche dallo snellimento delle attività procedurali tenuto conto che tali principi impongono di agire senza aggravare il procedimento.

All'attuale crisi generale che caratterizza il mercato occorre rispondere con un'azione amministrativa celere ed efficace posto che le modifiche apportate al codice dei contratti dalla Legge n. 120/2020, come modificata

dal D.L. 77/21 convertito con modificazioni in L. n. 108/21 e tenuto conto delle disposizioni di cui muovono nella direzione di semplificazione ed accelerazione delle procedure.

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge n. 120 dell'11.09.2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» pubblicato sulla GU Serie Generale n.228 del 14.09.2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrato in vigore dal 15/09/2020, come modificata dal D.L. 77/21 convertito con modificazioni in Legge n. 108/21 ed in particolare l'art. 1 comma 1 secondo cui «al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 30 giugno 2023**»;

VISTO l'articolo 1, comma 2 della Legge n. 120 dell'11.09.2020, secondo cui, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.50/2016 con le modalità stabilite da detto articolo.

VISTO il comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*.

DATO ATTO che il Comune di Savoia di Lucania, sebbene comune non capoluogo di provincia, risulta qualificato secondo le attuali disposizioni del D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii., di cui al combinato disposto dell'art. 38 e 216, c. 10, del predetto, poiché è iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di ANAC, così come disposto dall'art. 33 ter del D.L. 179/12 convertito con Legge 221/2012 e, pertanto può usufruire degli spazi di autonomia previsti dall'art. 37 ,comma 1, primo periodo del nuovo codice dei contratti pubblici (comma sospeso **fino al 30.06.2023** dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, sub. 1.2 della Legge n. 108/21).

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

VISTO l'art. 9 e 10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 62, del 30.08.2011, esecutivo.

DATO ATTO che l'importo dei lavori a base d'asta ammonta ad € **458.551,86**, compreso sicurezza per € 21.913,73, e ricade nell'intervallo dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 108/21 che consente l'affidamento a mezzo procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici con conclusione della procedura di aggiudicazione o di individuazione definitiva del contraente entro il termine di mesi quattro dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di cui all'art. 2 lett. b).

DATO ATTO che la scelta della procedura negoziata senza bando anche in considerazione dell'utilità di concretizzare in tempi rispondenti con la programmazione, per efficienza e tempestività, l'urgenza di provvedere all'attuazione dei lavori il cui progetto è stato riapprovato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 164 del 14.11.2022.

EVIDENZIATO che l'interesse pubblico da soddisfare è quello di realizzare con urgenza l'intervento, al fine di conferire all'edificio maggiore sicurezza per la sua fruizione ed una migliore funzionalità.

VISTO il codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive di cui sopra, approvate con D. Lgs. 50/2016, il quale all'art. 59 “Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari” prevede che il decreto o la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, indica il tipo di procedura per l'affidamento dei lavori come definite dal medesimo art. 59.

VISTA la Legge n. 3 del 16.01.2003 art. 11 di istituzione del codice CUP.

VISTE: la L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'art. 6, comma 2 del D. L. 12.11.2010, n. 187, convertito con modificazioni in Legge 17.12.2010, n. 217, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed obbligatorietà del codice CIG.

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136» e la recente Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell'ANAC aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017;

DATO ATTO che l'articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento delle comunicazioni elettroniche per gli appalti di lavori-servizi-forniture.

VISTO che la legge di recepimento Italiana, il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l'art. 40 l'obbligo di utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce l'entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2).

DATO ATTO che dette disposizioni si applicano sia ai settori ordinari che speciali ed attengono alle procedure di gara, anche informali quali procedure negoziate senza bando art.36 lett. b) come derogato dalla Legge 120/20 ed art. 63 del Codice, per le quali corre l'obbligo della tracciabilità della procedura e di garantire l'integrità dei dati e la riservatezza dell'offerta.

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 08.07.2014, esecutiva a norma di legge, ad oggetto adesione all'ASMEI: "Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 08.07.2014, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile.

EVIDENZIATO che il procedimento dell'affidamento della commessa attraverso la procedura telematica su piattaforma Amecomm garantisce, celerità, la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2016, esecutiva, questo Ente, in conformità all'art. 4, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, società costituita esclusivamente da Enti locali;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC datato 08.06.2016 "Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni di all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 nel periodo transitorio".

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 09 del 03.02.2021, esecutiva, di approvazione dell'avviso pubblico: Abilitazione appalti pubblici rivolto alle imprese e ai professionisti per l'affidamento delle prestazioni riguardanti lavori, servizi e forniture di competenza di questo Ente.

DATO ATTO che L'albo Professionisti e Fornitori on-line di Asmecomm, è totalmente gratuito per gli operatori che per i Comuni Associati ed è conforme alle linee guida ANAC infatti:

-Risponde al principio di pubblicità tramite pubblicazione dell'avviso di istituzione in GUUE 2015/S 186-337140;

-Detto avviso di iscrizione è pubblicato nell'Albo Pretorio, e tutt'ora è pubblicato sul sito internet del Comune di Savoia di Lucania alla Home New (bandi di gara: avviso prot.n.963 del 22.2.2021), sul sito dell'Amm/NE Trasparente art. 37 D. Lgs. 33/13 e sul SIAB Regione (Osservatorio Contratti Pubblici) e sul sito del MIT - Osservatorio Contratti Pubblici – sez. pubblicazione avvisi e bandi.

-Consente l'iscrizione degli operatori economici all'Albo senza limiti temporali;

-Notifica l'accREDITAMENTO all'operatore economico tramite PEC;

-Permette alla Stazione Appaltante in qualunque momento di cancellare gli operatori economici presenti nell'Albo qualora gli stessi abbiano perso i requisiti richiesti;

-Permette alla Stazione Appaltante di scegliere quali operatori economici da invitare alle procedure da esperire attraverso la piattaforma telematica, applicando filtri per categorie merceologiche, filtri per fasce di importo, il criterio di rotazione.

VISTO l'art.6 del Regolamento Comunale sopra richiamato, gli operatori economici da invitare saranno individuati dall'elenco, che si trovano nello stato di "accreditato" senza prescrizioni sulla piattaforma Asmecom, Albo fornitori -professionisti, alla data di assunzione della presente determinazione così come riportato anche nell'avviso pubblico di cui sopra.

DATO ATTO che per il criterio di aggiudicazione viene stabilito quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori come da documentazione di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/20, sulla base del progetto esecutivo ed il relativo contratto con l'operatore economico sarà stipulato a misura.

RITENUTO dover stabilire:

- che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in possesso dell'attestazione (SOA), rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. 207/2010 in corso di validità, e quanto previsto dalla lex specialis quale lettera di invito.

VISTI la lettera di invito/disciplinare di gara e la relativa documentazione a supporto.

VISTO l'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n.50/16 che prevede "1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati riportati nel medesimo art.80.

VISTO l'art. 83, comma 9 del Codice come modificato dal D. Lgs. 56/17: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) n. 163 del 22 dicembre 2015, le stazioni appaltanti, nonché gli operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto, sono tenuti a versare un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini della copertura dei costi relativi al funzionamento della suddetta Autorità;

EVIDENZIATO che l'Anac con comunicato del 23.12.2020 ha ripristinato a decorrere dal 01.01.2021 il pagamento dei contributi per la partecipazione alle procedure di gara.

VISTO che l'ammontare di tale contributo viene fissato annualmente dall'A.N.A.C. in relazione all'importo posto a base di gara e che tale contributo deve essere pagato entro il termine di scadenza del MAV emesso dalla suddetta Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

RILEVATA, pertanto, la necessità di effettuare il pagamento di tale contributo entro il termine di scadenza del MAV per un importo di **Euro 250,00**, essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra € 300.000,00 ed € 500.000,00, come stabilito dalla deliberazione **ANAC n. 621 del 20.12.2022** dando atto che la quota a carico dell'operatore economico ammonta ad **€ 33,00**.

VISTO il parere del MIT n. 729 del 16.12.2020 con il quale chiarisce che l'avviso, inerente l'avvio della procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 1 comma 2 lett. b), penultimo periodo, della Legge n. 120/20, è teso a garantire la trasparenza amministrativa di avvio della procedura negoziata senza bando dando atto che lo stesso va pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante fermo restando la pubblicazione di cui all'art. 29 del D. Lgs. 50/16 dei successivi atti.

DATO ATTO, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, alla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura e sui risultati della procedura di affidamento.

VISTO l'art. 51 " Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

RITENUTO di non poter procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto de quo:

- Per ragioni di convenienza economica e di migliore utilizzazione delle risorse.
- La suddivisione in lotti rischia di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e troppo costosa, atteso che l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.
- Il presente appalto non pregiudica la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese..

PRECISATO ai sensi dell'articolo 192 del D. L.vo n. 267/2000, e dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/16, che:

- il contratto di soli lavori che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine l'esecuzione dei soli lavori;
- l'oggetto del contratto riguarda i seguenti lavori: "Messa in sicurezza dell'edificio della casa comunale centro di COC" e la forma è quella scritta mediante scrittura privata art. 32, comma 14, Codice dei Contratti con sottoscrizione a mezzo di firma digitale;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera invito e disciplinare di gara che con la presente determinazione si vanno ad approvare dando atto che il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono stati approvati unitamente al progetto esecutivo con determinazione n. 164 del 14.11.2022.
- che la scelta dell'operatore economico da invitare alla procedura negoziata senza bando avviene dall'elenco degli operatori economici sull'albo fornitori-professionisti asmecomm, alla sezione "elenco fornitori" mediante appositi filtri per categorie-categorie costruzioni-iscrizione soa-accreditati su piattaforma ASMECOMM come da Regolamento approvato con atto Consiliare n. 28 del 27.11.2019 e suo aggiornamento approvata con atto di G.C. n. 61/20 ed avviso pubblico datato 22.02.2021 Prot. n. 963 sopra evidenziati.
- che alla presente procedura negoziata senza bando saranno invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti come derogato dall'art. 1 comma 2, lett. b), della Legge n. 120/20 modificata dalla legge n. 108/21.

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, articolo 36, comma 2 lett. b) del Codice, come derogato dalla legge n. 120/20, con il criterio del prezzo più basso, articolo 1, comma 3, della Legge n. 120/20 modificata dalla legge n. 108/21 e secondo quanto indicato negli Atti di Gara.

La gara sarà espletata interamente dal Comune di Savoia di Lucania mediante procedura interamente telematica su piattaforma Asmecon, Direttiva Europea n. 2014/24/CE ed art. 40 comma 2 del Codice, con le modalità stabilite dalla lex specialis di gara, quale invito e relativo disciplinare.

Le offerte saranno caricate dagli operatori economici invitati sulla sezione E-procurement della piattaforma Asmecomm.

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica Asmecomm, messa a disposizione da Asmel Consortile per i comuni soci, e le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Il comune provvederà in forma autonoma al caricamento degli atti sulla piattaforma Asmecomm a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante.

- a. Lettera di Invito/Disciplinare di gara.
- b. Modelli per la presentazione dell'offerta.
- c. Progetto esecutivo

La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (**CUP**) è **D66B19001940001** mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: **CIG: 9916600D30** rilasciato da ANAC;

Restano a carico della Stazione Appaltante (Comune di Savoia di Lucania) il contributo per l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari ad **€ 250,00 da imputarsi sul quadro economico della spesa dell'opera;**

La Stazione Appaltante con la presente, dà atto:

- a. Che non sono dovuti ad ASMEL consortile i costi delle attività di gara sull'importo a base d'asta atteso che le stesse vengono svolte in forma autonoma dal Comune di Savoia di Lucania in considerazione del "Regolamento Consortile" senza avvalersi dell'ausilio di Asmel Consortile.
- b. Che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii saranno svolti dalla stazione appaltante.
- c. Che il seggio di gara sarà in composizione monocratica con personale interno alla Stazione Appaltante ed è composto dal responsabile unico del procedimento che lo presiede assistito da altro personale dell'Ente.
- d. Per la rotazione si applica il disposto dell'art. 6 del Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2019, aggiornato con atto di G.C. n. 61/2020.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 147bis ed articolo 151, comma 4 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO:

- il D. L.vo 18/4/2016, n.50 e successive modificazioni, integrazioni e deroghe;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte in vigore e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136 - Tracciabilità dei flussi finanziari - e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 che prevede la richiesta del C.I.G. anche in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

Preso atto del visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. L.gs 267/00.

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente trascritte.

Di **DARE ATTO** che il progetto esecutivo rivisitato ed aggiornato e lo schema di contratto contenente la clausola della tracciabilità sono stati riapprovati con determinazione del Responsabile n. 164 del 14.11.2022, esecutiva, unitamente al Capitolato Speciale d'appalto ed al quadro economico.

L'**OPERATORE ECONOMICO** assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. relativi al contratto della presente prestazione.

Si **DA ATTO** che l'opera riporta il seguente codice **CUP: D66B19001940001** e **CIG: 9916600D30**.

Di **INDIRE** la procedura negoziata senza bando, riguardanti l'individuazione dell'operatore economico per l'attuazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza dell'edificio della casa comunale centro di COC" con importo a base d'asta di **€ 458.551,86** di cui **€ 436.638,13** per lavori soggetti a ribasso ed € 21.913,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Di **PROCEDERE** all'affidamento dei lavori di che trattasi per la seguente opera "ai sensi degli articoli 3, lett. uuu), del Codice a mezzo di procedura negoziata senza bando, art.1 comma 2, lett. b), della Legge 120/20, con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 1 comma 3, della Legge 120/20 come modificata dalla Legge 108/21 e secondo quanto indicato nella lex specialis di gara.

Di **APPROVARE** la lettera di invito-disciplinare di gara quale lex specialis di gara e relativa documentazione, per la gara informale senza bando, predisposti dalla Stazione Appaltante da trasferire simultaneamente a n.5 operatori economici per la presentazione dell'offerta con le modalità telematica su piattaforma asmecomm come richiesto dalla lex specialis di gara.

Ai SENSI dell'art.192 del D.gs n.267/00 per il quale occorre adottare la determina a contrarre indicando che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto di esecuzione è quello di realizzare i seguenti lavori "Messa in sicurezza dell'edificio della casa comunale centro di COC".
- il contratto con l'operatore economico da stipularsi a misura ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori di che trattasi e lo stesso contiene la clausola della tracciabilità dei flussi finanziari.
- tale contratto sarà stipulato in forma scritta mediante scrittura privata, art. 32, comma 14, del D. L.vo 50/16, da sottoscrivere con firma digitale.
- Di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando ai sensi degli articoli 3, lett. uuu), art. 1 comma 2, lett. b) della legge n. 120/20, come modificata dalla Legge n. 108/21, con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'articolo 36 comma 9bis del Codice e secondo quanto indicato negli Atti di Gara.
- Le clausole essenziali sono contenute nella lettera di invito-disciplinare di gara e relativi moduli, approvati con la presente determinazione, e nel capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto allegati al progetto esecutivo dell'opera approvati con determinazione n. 164/2022.
- La modalità di scelta dei contraenti, a presentare offerta avviene attraverso la seguente forma: operatori economici che si trovano nello stato di "accreditato" senza prescrizioni sulla piattaforma ASMECOMM alla sezione "elenco fornitori", tenuto conto della rotazione, mediante appositi filtri per categorie-categorie costruzioni-iscrizione soa-accreditati su piattaforma ASMECOMM come da Regolamento Comunale approvato con atto Consiliare n. 28/2019 e suo aggiornamento approvato con atto di G.C. n. 61/2020 ed avviso pubblico datato 22.02.2021 Prot. n. 963 nelle premesse citati.
- Per la rotazione degli inviti si applica l'art. 6 del Reg.to Comunale approvato con atto Consiliare n. 28/2019 e suo aggiornamento approvato con atto di G.C. n. 61/2020.

Di APPROVARE l'elenco delle 5 ditte da invitare, scelte dall'elenco delle ditte con le modalità di cui sopra, alla procedura in oggetto, precisando che il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, del D. Lgs. n. 50/16, non è soggetto a pubblicazione fino all'avvenuta presentazione delle offerte e le stesse saranno indicate in sede di pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Di DARE ATTO che si procederà al pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, come previsto dall'articolo 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e dalla deliberazione della suddetta Autorità n. 830 del 21.12.2021, pari ad **Euro 250,00** essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra 300.000,00 e 500.000,00 Euro, dando atto che per la presente procedura il contributo a carico degli operatori economici è di **€ 33,00**

Di PROCEDERE al pagamento del contributo, in favore della Regione Basilicata, di cui alla L.R. 27/2007 "sicurezza cantieri" pari ad **€ 109,57** da versarsi sul C/C avente il seguente Codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994 con causale: "accantonamento contributo fondo speciale per la sicurezza cantieri L.R. n. 27/07" oneri della sicurezza.

Di DARE ATTO, inoltre, che si procederà, ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/16 alla pubblicazione della presente e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento definitivo.

Di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giulio Rocco Agoglia tecnico dipendente di ruolo del Comune di Savoia di Lucania e per la presente procedura non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice.

Di STABILIRE che non si procederà all'aggiudicazione se in gara non saranno ammesse almeno **due offerte** valide prima dell'apertura della busta dell'offerta economica. In mancanza la gara sarà dichiarata deserta. (art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/16 s.m.i.).

Di DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione del contratto;

Di DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura sul Bilancio Comunale al **Cap. 2038.14** alla quale si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate con DDR 24BB.2022/D.00381 del 15.09.2022 a valere sulla delibera CIPESS 79/21 per l'importo di **€ 587.869,00**.

Di IMPUTARE la spesa di **€ 250,00 - Mav Anac** e contributo **L.R. n. 27/07 di € 109,57** sul quadro economico dell'opera con imputazione della stessa sul capitolo di bilancio di cui sopra.

Di STABILIRE che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Savoia di Lucania (PZ) il ruolo di Titolare del trattamento.

Di IMPEGNARSI, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

Di AVVALERSI della **piattaforma telematica Asmecom**, messa a disposizione da Asmel Consortile per i Comuni soci, per le attività attinenti l'espletamento della procedura di gara in forma autonoma che pertanto, nel caso di specie, non sono dovuti i costi della attività ad ASMEL Consortile.

Di DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del titolare di P.O. dell'area finanziaria;

Di PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" con le modalità di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013 nonché per la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, al rispettivo "albo pretorio" secondo le modalità vigenti dando atto che la pubblicazione all'albo pretorio assolve anche quella di cui all'art. 29 del Codice dei Contratti.

Di PUBBLICARE sul sito Internet del Comune di Savoia di Lucania l'avviso di avvio della presente procedura negoziata senza bando come da parere del MIT n. 729 del 16.09.2020 oltre che sul sito del MIT e Osservatorio Regionale.

Di ATTESTARE il rispetto della norma di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009.

Di DARE ATTO che la stipula del contratto è soggetta al termine dilatorio di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/16 s.m.i..

Di DARE ATTO che l'efficacia dell'incarico ovvero dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto restano subordinate alla verifica dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80 del D. LGS. 50/16 s.m.i.. In caso di esito negativo della verifica si procederà alla revoca dell'incarico, con segnalazione del fatto alle competenti Autorità e non si procederà al pagamento dei lavori, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Di PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giulio Rocco Agoglia, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

Di TRASMETTERE la presente determinazione al competente Responsabile del Settore Finanziario per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Di DARE ATTO la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta C. per il tramite del Segretario.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio Amministrativo ed affari Generali.

AVVERTE

Di dare evidenza che avverso la presente sono ammessi i seguenti ricorsi:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- giurisdizionale al T.A.R. di Potenza da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge (ricorso alternativo al precedente) quale Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104.

Si da altresì evidenza che per i contenuti che attengono i contratti di affidamento, nei casi previsti dall'art. 119 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, è possibile soltanto il ricorso al TAR entro il termine di trenta giorni e senza alternativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 128.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giulio Rocco Agolia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000

Savoia di Lucania lì, **28/06/2023**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Nicola Caggiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 297

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 28/06/2023 al giorno 13/07/2023.

Savoia di Lucania lì, **28/06/2023**

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giulio Rocco Agolia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Savoia di Lucania, lì 28/06/2023

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giulio Rocco Agolia

